

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3525

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ADORNATO

Istituzione della Festa nazionale del libro e della lettura
e misure per la promozione della lettura

Presentata il 10 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame apporta alcune significative innovazioni nella complessa materia dell'editoria e della promozione della lettura. Purtroppo fino a oggi gli strumenti legislativi messi in atto, seppur mossi dalle migliori intenzioni, non hanno prodotto una crescita del numero dei lettori nel nostro Paese tale da ritenere il quadro normativo sufficiente e adeguato. Ciò ha determinato sia una mancata crescita del tessuto culturale del Paese, sia un ulteriore aggravio della situazione di crisi del settore editoriale. Di qui la necessità di introdurre alcune misure, di semplice applicazione, attraverso le quali rispondere, da un lato, all'esigenza civile di aumentare

il numero di lettori di libri e di fruitori di prodotti editoriali in genere, dall'altro alle legittime aspirazioni dei produttori, affinché l'intervento dello Stato in un comparto decisivo per la sua esplicita funzione sociale e culturale divenga concreto ed efficace. La proposta di legge introduce importanti novità tra le quali si segnalano: l'istituzione del Centro di coordinamento delle politiche di promozione del libro e della lettura all'articolo 1; l'istituzione della Festa nazionale del libro e della lettura; le misure di facilitazione all'accesso al credito per le piccola editoria indipendente; la defiscalizzazione dell'acquisto di libri, compresi gli scolastici, tra i 350 e i 750 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Centro di coordinamento delle politiche di promozione del libro e della lettura).

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Centro di coordinamento delle politiche di promozione del libro e della lettura, di seguito denominato « Centro ».

ART. 2.

(Composizione, durata e criteri di nomina del Centro).

1. Il Centro è composto da tredici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e dura in carica quattro anni.

2. Il presidente del Centro è scelto fra illustri personalità della cultura nazionale di eminente profilo curricolare. Il coordinatore del Centro, al quale sono attribuite le funzioni amministrative e manageriali, è individuato sulla base di conclamate capacità professionali. Il mandato del presidente e del coordinatore può essere rinnovato per una sola volta.

3. Del Centro fanno parte inoltre:

a) il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;

d) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) un rappresentante designato dal Ministro delle attività produttive;

f) un rappresentante dell'Associazione librai italiani;

g) un rappresentante dell'Associazione italiana degli editori;

h) tre rappresentanti del mondo della produzione, della distribuzione e della promozione editoriale, designati dal presidente del Centro;

i) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il mandato dei componenti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), h) e i), non è rinnovabile.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro si avvale delle strutture e delle risorse strumentali ed umane individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. I compensi da corrispondere ai componenti del Centro non appartenenti alla pubblica amministrazione e le risorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

ART. 3.

(Compiti del Centro).

1. Il Centro coordina le attività connesse alla Festa nazionale del libro e della lettura, di cui all'articolo 4, e adotta tutte le iniziative utili ai fini della promozione del libro e della lettura, provvedendo in particolare a:

a) incentivare e promuovere, in collaborazione con i competenti uffici statali, regionali e locali, con enti ed organismi aventi finalità culturale nonché con le associazioni di categoria degli editori e dei librai:

1) eventi tesi a incrementare la lettura e la vendita di libri;

- 2) convegni e mostre mercato;
- 3) campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica nonché sulle reti televisive e radiofoniche;
- 4) accordi commerciali tra le imprese editrici e le aziende operanti nel settore del trasporto ferroviario ed aereo, finalizzati a favorire la diffusione dei libri;
 - b) favorire la realizzazione e lo sviluppo di biblioteche scolastiche, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'obiettivo di garantire che ne sia allestita una per ogni istituzione scolastica;
 - c) incentivare la diffusione dei prodotti editoriali italiani all'estero, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e attraverso gli Istituti italiani di cultura all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e successive modificazioni;
 - d) promuovere studi sul mercato editoriale e sulla diffusione della lettura in Italia e monitorarne l'evoluzione e l'andamento, riferendo periodicamente al Ministro per i beni e le attività culturali.

ART. 4.

(Istituzione della Festa nazionale del libro e della lettura).

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è istituita la Festa nazionale del libro e della lettura. La Festa ha luogo l'11 aprile, ricorrenza del giorno di pubblicazione della prima edizione a stampa della Divina Commedia.

2. Nel corso della settimana in cui cade la Festa nazionale del libro e della lettura il Centro, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, organizza o promuove in tutto il territorio nazionale, assicurandone il coordinamento, iniziative e manifestazioni per la promozione della lettura, tra cui:

- a) convegni e mostre mercato, da realizzare in collaborazione con regioni,

comuni, associazioni imprenditoriali e culturali e biblioteche;

b) campagne promozionali e pubblicitarie su tutti i canali di comunicazione e di informazione, promosse di concerto con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) presentazioni di libri, con la presenza dell'autore, presso scuole, biblioteche, pubbliche e private, sedi di associazioni culturali e di altri enti ed organismi operanti nell'ambito editoriale;

d) convegni, mostre, presentazioni di libri e di eventi speciali, promossi in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura all'estero, per promuovere la conoscenza e la diffusione dei libri e degli altri prodotti editoriali italiani all'estero, anche in relazione alle attività di traduzione in lingua straniera di opere italiane di letteratura e di saggistica.

3. In occasione della settimana di cui al comma 1, il Centro, in collaborazione con le regioni, che ne gestiscono l'attuazione in accordo con i competenti uffici scolastici regionali, bandisce e coordina concorsi per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nei quali sono premiate le migliori recensioni di una lettura svolta.

ART. 5.

(Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 62, in materia di crediti di imposta per investimenti e messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura).

1. Alla legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10 — *(Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura).* — 1.

I messaggi pubblicitari volti a promuovere l'acquisto di libri e la diffusione della lettura, promossi da istituzioni, enti, associazioni di categoria e produttori editoriali, trasmessi da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, nel limite di quindici messaggi a settimana per ciascun canale radiofonico e televisivo, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. Ad essi si applicano inoltre facilitazioni tariffarie nella misura stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ».

ART. 6.

(Incentivi per l'apertura di nuovi esercizi per la vendita di libri).

1. Per i fini di cui all'articolo 9, comma 4, lettera *a*), della legge 7 marzo 2001, n. 62, il Centro può proporre al Ministro per i beni e le attività culturali l'adozione di misure correttive del regolamento di funzionamento del fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, di cui al medesimo articolo 9.

ART. 7.

(Misure per facilitare l'accesso al credito della piccola editoria indipendente).

1. Presso il Centro, sotto la responsabilità del componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, è istituito un fondo di garanzia per le agevolazioni al credito delle piccole case editrici librarie e multimediali indipendenti, di seguito denominato « fondo ».

2. Il fondo concede contributi in conto interessi su finanziamenti di durata massima di dieci anni, erogati da soggetti autorizzati all'attività bancaria a favore dei soggetti di cui al comma 1, e fornisce garanzie fidejussorie sui medesimi finanziamenti.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono concessi a fronte di progetti caratterizzati da originalità e innovatività editoriale nonché da sostenibilità economica nel medio periodo. I progetti devono contenere una chiara descrizione degli obiettivi di breve e medio periodo, in modo da facilitarne la valutazione e il monitoraggio nel tempo.

4. Le agevolazioni a valere sul fondo possono essere concesse, nel limite massimo di 100.000 euro annui per impresa, solo per spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto editoriale, con particolare riferimento a:

a) acquisto di diritti patrimoniali d'autore su qualsiasi tipologia di opera, ivi compreso l'acquisto dei diritti di sfruttamento di cataloghi editoriali esistenti da integrare nei piani editoriali dell'impresa;

b) direzione, progettazione e curatela editoriale delle opere facenti parte del piano editoriale presentato;

c) traduzione, localizzazione e adattamento di contenuti sia verso l'italiano sia dall'italiano verso altre lingue e culture;

d) digitalizzazione di contenuti e di informazioni;

e) acquisizione di servizi editoriali.

5. Le modalità di istituzione e funzionamento del fondo nonché le condizioni e le procedure per accedere ai suoi interventi sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Centro e delle competenti Commissioni parlamentari.

6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

ART. 8.

(Defiscalizzazione per l'acquisto di libri).

1. Sono deducibili dal reddito imponibile, ai fini del pagamento dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, le spese per l'acquisto dei libri, anche scolastici, per un importo annuale compreso tra i 350 e i 750 euro, salvo quanto previsto al comma 2.

2. La deducibilità di cui al comma 1 è totale per le spese per l'acquisto di libri per ragazzi. Per i fini di cui al presente comma, si considerano libri per ragazzi quelli aventi i requisiti stabiliti con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento di cui al periodo precedente disciplina altresì le modalità attraverso le quali i libri sono resi riconoscibili.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 154.250.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e in 160.250.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, tramite parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

